

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

S. 3254
u

Il Giudice del lavoro Anna Pagotto, nella causa iscritta al n RG. 34276/2020 - discussa all'odierna udienza di data 7.4.2022, celebratasi mediante il deposito telematico di note di trattazione scritta, in base alla normativa in vigore per la pandemia in atto - con contestuale motivazione, emette la seguente

SENTENZA

	fra	
Luana DEMO		ricorrente
Avv. Rosa. Maffei		
	e	
INPS		resistente
Avv. Pier Luigi Tommaselli oggetto		

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'istante chiede l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro part time ciclico a partire dal 12.03.2010 con inclusione anche delle settimane e dei periodi non lavorati e la declaratoria dell'obbligo del convenuto all'adozione dei conseguenti adempimenti, con la condanna alle spese del giudizio da distrarsi e in caso di soccombenza con l'esonero delle spese per le condizioni.

Premette di prestare attività lavorativa alle dipendenze della Soc. Roma Multiservizi SpA, quale appaltatrice del servizio di refezione scolastica svolto nelle scuole del Comune di Roma dal 12.03.2010; che ha lavorato a orario giornaliero ridotto, alternando un periodo continuativo di lavoro di 9 o 10 mesi a un periodo di sosta in estate, secondo una modalità di prestazione obbligata poiché è l'unica possibile, dovendosi essa adattare al calendario scolastico da settembre al giugno e con ripresa al settembre seguente; che l'Inps ha computato erroneamente la sua anzianità contributiva utile per il diritto a pensione con l'esclusione dei periodi non lavorati durante la sospensione estiva, come emerge dall'estratto di data 06.08.2019; che l'anzianità contributiva ridotta ritarderà la maturazione del suo diritto alla pensione; che ha proposto all'Istituto domanda amministrativa per procedere al corretto calcolo

dell'anzianità contributiva che non è stata evasa ed ha , poi, proposto ricorso amministrativo rimasto anch'esso privo di esito.

In diritto afferma che la questione del riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro part-time ciclico ha trovato definitiva conferma a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 10/06/2010 (in cause riunite C – 395/08 e C-396/08) in relazione a questione sull' inadeguatezza della normativa italiana contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2000 di attuazione della Direttiva del Consiglio 97/81, emersa in una controversia sollevata da alcuni dipendenti dell'Alitalia -perché il decreto attuativo si limitava a disciplinare unicamente il profilo della contribuzione da assumere per la quantificazione del trattamento pensionistico, ma non consentiva che, a parità di durata del contratto di lavoro il dipendente a part-time verticale, maturasse la stessa anzianità contributiva per il diritto del collega a tempo pieno o a part-time orizzontale. Afferma che, pacifico che i periodi di contribuzione versati nel corso della vita lavorativa debbano essere verificati secondo le regole previste dall'art. 7 della legge n. 638/1983 - che per i lavoratori dipendenti dispone che l'entità della contribuzione accreditabile dipenda dal superamento o meno del minimale retributivo sicché nei periodi in cui, la retribuzione si è attestata al di sotto della soglia del minimale deve applicarsi il criterio del riproporzionamento - l'operazione va effettuata nel rispetto del principio antidiscriminatorio affermato anche dai Giudici dell'Unione.

Richiama la giurisprudenza della Suprema Corte per la quale l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7 del dl 463 del 1983 (o poi sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui all'art. 9, co. 4, d.lgs. 61/2000 e di cui all'art. 11, co. 4 d.lgs. 81/2015) debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione, nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro (Cass 26824/2018).

Costituitasi, parte convenuta, con articolate argomentazioni, chiede il rigetto del ricorso ed eccepisce la prescrizione dei contributi per i periodi anteriori al quinquennio, cioè a quelli anteriori al 30.8.2014 in relazione alla domanda del 30.8.2019; eccepisce anche la decadenza in relazione alla circostanza che la ricorrente non indica quando ha ricevuto l'estratto certificativo. Si lamenta ulteriormente che non vi è prova in atti che la ricorrente svolgesse part-time verticale e, comunque, afferma l'inapplicabilità della recente normativa dell'art. 1 legge 178/2020 in quanto la retribuzione di riferimento per gli anni in cui la ricorrente è stata occupata in regime di part-time ciclico è sempre inferiore al minimale retributivo previsto dalla legge

Istruita la causa solo documentalmente, viene oggi decisa con motivazione contestuale, a seguito del deposito telematico di note di trattazione scritta, in base alla normativa in vigore per la pandemia in atto.

oOo

Il ricorso non è fondato.

Innanzitutto si rileva come sia priva di fondamento la doglianza del convenuto circa la mancata prova dello svolgimento del part time verticale perché lo stesso risulta dal contratto di lavoro in atti.

Circa la questione del riconoscimento dell'anzianità contributiva nei periodi non lavorati in conseguenza del rapporto di lavoro part-time ciclico si ricorda, che è stata definitivamente decisa in senso positivo dalla sentenza della Corte di Giustizia del 10/06/2010 (in cause riunite C – 395/08 e C-396/08).

Ormai è sostanzialmente consolidato il principio di diritto secondo cui: "l'art. 5, comma 11, dl. 726/1984 (in forza del quale ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva <<inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale>> va calcolata <<proporzionalmente all'orario effettivamente svolto>>) va inteso, sia per formulazione della disciplina, sia (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24532) per ragioni di conformità rispetto alla normativa eurocomunitaria (come interpretata dalla CGUE, 10 giugno 2010 cause riunite C-395/08 e C-396/08) sia per ragioni di parità di trattamento proprie già del diritto interno (Cass. 6 luglio 2017, n. 16677), nel senso che l'ammontare dei contributi versati ai sensi dell'art. 7 del dl 463 del 1983 (o sulla base delle successive ed identiche previsioni di cui all'art. 9, comma 4, d.lgs. 61/2000 e di cui all'art. 11, co. 4 d.lgs. 81/2015) debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi stessi ed il rapporto si riferiscono, non potendosi quindi escludere dal calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione, nei confronti dei lavoratori con rapporto a tempo parziale c.d. verticale ciclico, i periodi non lavorati nell'ambito del programma negoziale lavorativo concordato con il datore di lavoro". (si veda (si veda ad es. Cass. 10 aprile 2018 n. 8772).

Coerentemente con detta impostazione, il legislatore, con l'art. 1 comma 350 L. 178/2020, ha precisato che "Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi e' riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianita' lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente legge, il

riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato corredata da idonea documentazione".

La ricorrente ha sia chiesto all'INPS il ricalcolo della anzianità contributiva, tenendo conto dei principi sopra richiamati ed ha anche depositato ricorso amministrativo in assenza di risposta alla prima "segnalazione contributiva".

Ne consegue che astrattamente vi è il diritto al computo della contribuzione anche con riferimento ai periodi di sosta.

Of Ciò premesso, si rileva, tuttavia, ^{عل}l'Inps, in considerazione della novella legislativa intervenuta nelle more del giudizio e delle modalità di valorizzazione della contribuzione dettata dalla suddetta normativa, ha dedotto che nel caso di specie la posizione assicurativa della ricorrente non è ulteriormente implementabile in quanto la retribuzione di fatto accreditata nel periodo annuale di riferimento è inferiore all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno considerato.

La circostanza che la retribuzione accreditata annualmente alla ricorrente sia inferiore all'importo del minimale è sostanzialmente pacifica, tuttavia la ricorrente contesta che la norma sopra indicata si interpreti nel senso preteso dall'Inps; insiste nel ritenere che ^مil principio eurounitario del computo della contribuzione anche durante i periodi di sosta, si applichi in ogni caso indipendentemente dall'ammontare della retribuzione in concreto percepita e non argomenta specificamente contro il rilievo dell'inps sulla circostanza che la retribuzione risulti inferiore rispetto al minimale.

L'Inps, in base alla recente normativa, in relazione al minimale contributivo di cui all'art. 7 comma 1 DL 463/83 come convertito e modificato, ritiene, con argomentazione condivisibile, che debba essere letta nel senso di garantire, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, che tutte le settimane nell'ambito della durata del contratto siano valutate per intero, ai fini dell'anzianità, a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all'importo minimale di retribuzione previsto per l'anno considerato. In difetto, verrà invece riconosciuto un numero di contributi pari al rapporto fra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico vigente nello stesso anno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 463/1983.

In sostanza, l'espresso richiamo all'art. 7 impone di ritenere che l'art. 1 comma 350 cit. abbia dato applicazione ai principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale, senza tuttavia derogare al principio generale di congruità al minimale pensionistico, valido per tutti i lavoratori dipendenti.

Diversamente, la tesi della ricorrente determinerebbe una disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo pieno ovvero in part time orizzontale con retribuzione egualmente non sufficiente a garantire l'accredito della contribuzione per tutte le settimane ed i lavoratori in part time verticale cui sarebbero a priori garantite le 52 settimane, nonostante la retribuzione non sia sufficiente a garantire l'accredito delle predette ai sensi del citato art. 7 comma 2 del D.L. n. 463/83.

Si aggiunga che la normativa citata non risulta in contrasto con la direttiva europea in quanto, si ribadisce, la stessa garantisce il diritto al computo dei contributi anche nei periodi di sosta. La circostanza che, ai fini della computabilità, in concreto la normativa preveda il rispetto del minimale retributivo costituisce una questione diversa e non contrastante con la direttiva, afferendo al diverso principio della congruità contributiva valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti considerata la sopravvenienza dell'art. 1 comma 350 cit. L. 178/2020 e la assoluta novità della questione (precisandosi al riguardo che i precedenti favorevoli prodotti dalla parte ricorrente con le note autorizzate non hanno affrontato la questione della valorizzazione contributiva qui esaminata).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Roma 7.4.2022

Il Giudice

